



TRIBUNALE DI BARI  
SEZIONE G.I.P./G.U.P.

n° 302/10 RG Inc. Esec.

n° 101322/97 RG GIP

n° 7255/96 RG mod. 21

Il Giudice,

all'esito della odierna udienza camerale fissata a seguito della proposizione su iniziativa del Comune di Bari di istanza – depositata in Cancelleria il 13.12.2010 - di sospensione dell'esecuzione (art. 666 comma VII° cpp) dell'ordinanza resa da questo giudice 4/15.11.2010 con la quale veniva disposta la revoca della confisca disposta con sentenza 29.1.2001 n° 256 della Corte di Cassazione avente ad oggetto i suoli di proprietà delle società a responsabilità limitata "Sudfondi", "Mabar" e "Tema";

sentite le parti e lette le loro conclusioni;

premesso che l'art. 666 comma VII° cpp dispone che il ricorso per Cassazione proposto avverso l'ordinanza decisoria emessa nel procedimento di esecuzione non ha effetto sospensivo, salvo che il giudice che l'ha emessa non disponga diversamente;

considerato che la norma è ritenuta dall'elaborazione giurisprudenziale (Cass. I<sup>^</sup>, 20.10.1997 n° 5854) di natura "eccezionale" perché derogatoria del generale principio previsto dall'art. 588 comma primo cpp dell'effetto sospensivo delle impugnazioni;

considerato che i ricorrenti fondano la richiesta di sospensione dell'esecuzione su motivi di valutazione attinenti il solo "periculum" e specificamente:

- a) sul danno che subirebbe il Comune di Bari, che sui suoli ha realizzato un parco impegnando la somma di circa € 2.000.000,00, spazio pubblico attrezzato che verrebbe sottratto all'uso dei cittadini e non riceverebbe alcuna manutenzione;
- b) sulla possibilità che le aree sarebbero suscettibili di operazioni di vendita – effettive o simulate - con terzi estranei alla vicenda giudiziaria;
- c) sulla possibilità che i proprietari, restituiti i suoli, presentino progetti edilizi che impegnerebbero gli uffici comunali.

L'Avvocatura dello Stato ha rappresentato che il provvedimento di sospensione determinarebbe entro fine mese una decisione della Corte di Giustizia dei Diritti dell'Uomo che liquiderebbe alle imprese il danno materiale derivante dalla compressione dei loro diritti, danno che già nella sentenza 20.1.2009 si era riservato di quantificare.



TRIBUNALE DI BARI  
SEZIONE G.I.P./G.U.P.

Orbene, il primo rilievo che, di primo acchito, si evidenzia dalla lettura del ricorso del Comune è la mancata prospettazione di questioni giuridiche, originarie (ma non considerate dal giudice dell'esecuzione) o sopravvenute suscettibili di essere valutate sotto il profilo del *fumus boni iuris* requisito tipico in tutti i procedimenti cautelari.

Non spiega, in sostanza l'Ente pubblico istante, le ragioni giuridiche dalle quali inferire il probabile accoglimento del ricorso per Cassazione, limitandosi a produrne una copia, ovvero a rappresentare altri elementi (giuridici o in fatto) che legittimino, sul piano della cautela, la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza.

Ritenendo, dunque, che siano "tutti" ed indistintamente i motivi del ricorso a dare supporto giuridico alla richiesta di sospensione, un suo esame appare necessario per apprezzare la sussistenza del *fumus*.

A riguardo non può trascurarsi di considerare che, abbia avuto il precedente giudizio presso la Suprema Corte - prodromico al procedimento di esecuzione conclusosi con ordinanza 4.11.2010 - natura di "mero rinvio" (art. 623 lett. a) cpp) ovvero di semplice rimessione degli atti al giudice competente finalizzata all'integrazione del contraddittorio (art. 623 lett. c) cpp), è questione di poca o punta rilevanza, avendo, in ogni caso, la Suprema Corte nella sentenza 11.5.2010 n° 732 enunciato principi di diritto strettamente inerenti la fattispecie, alle quali, o per il chiaro disposto dell'art. 627 terzo comma cpp ("*il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto*"), ovvero per il rispetto della funzione nomofiliaca tipica del Supremo Collegio, il giudice del "rinvio" deve uniformarsi.

Ed è incontroverso che questo giudice si sia pedissequamente uniformato ai principi espressi nella sentenza 732/2010, sicchè poiché *contraddizion nol consente*, il ricorso per Cassazione proposto dal Comune formalmente è proposto contro l'ordinanza, ma sostanzialmente è rivolto contro la stessa sentenza della Corte Suprema, la quale - va detto incidentalmente, ma il rilievo è tranciante di ogni altro sul punto - ha deciso sul ricorso dell'Avvocatura dello Stato che deduceva non solo la violazione del diritto al contraddittorio ma, come emerge dalla stessa sentenza, l'*"erronea applicazione di legge per quanto riguarda l'obbligo di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo"*, motivo che ha consentito ai giudici di legittimità di affrontare le questioni e risolverle enunciando i principi di diritto richiamati nell'ordinanza.



TRIBUNALE DI BARI  
SEZIONE G.I.P./G.U.P.

Del resto nel ricorso per Cassazione proposto dal Comune si palesa un'osmosi con il principio affermato dalla Suprema Corte in merito all'obbligo per lo Stato italiano "di conformarsi alla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo", di talchè, considerando che i giudici di quel Consesso hanno definito "arbitraria" la confisca dei suoli statuita con sentenza della Corte di Cassazione 29.1.2001 n° 256, non si vede quale altro sia il rimedio se non la restituzione degli stessi a coloro che ne erano proprietari, evenienza che il Comune di Bari non intende accettare, limitandosi ad aderire alla decisione dei Giudici europei solo per quanto riguarda il liquidato danno morale.

Gli altri motivi di ricorso appuntano questioni di legittimità costituzionale che esulano dalla valutazione del *fumus boni iuris* non foss'altro perché dovrebbero essere preventivamente valutate – sotto il profilo della non manifesta infondatezza e della rilevanza rispetto alla decisione – dalla Corte Suprema e quindi essere esaminate dalla Corte Costituzionale, sicchè in questa sede al giudice chiamato a decidere sulla sospensione dell'esecuzione verrebbero richieste capacità ai limiti del *divinatorio*.

Il *periculum* viene evidenziato dall'istante Comune nella prospettazione di situazioni che, allo stato, non appaiono suscettibili di una valutazione concreta ovvero non irrimediabili nelle more della decisione della Suprema Corte.

Mette conto preliminarmente evidenziare che in sede di conclusioni, mentre la Procura della Repubblica in Sede (che nel procedimento di esecuzione aveva concluso per la restituzione dei suoli), *res melius perpensa*, ha aderito all'istanza di sospensione, la Difesa delle imprese ha rassegnato una conclusione anodina, rimettendosi alla decisione del giudice.

Tale strategia processuale, all'apparenza inconciliabile con una difesa giunta ad invocare giustizia alla Corte europea, può giustificarsi in base a quanto dedotto dall'Avvocatura dello Stato (unica ad opporsi all'istanza di sospensione): è prossima la decisione della Corte europea sui diritti dell'uomo sulla liquidazione del danno materiale – richiesto in misura di circa 300.000.000 di euro – di talchè, l'ipotesi della sospensione dell'esecuzione legittimerebbe il già preannunciato intervento della Corte medesima che prenderebbe atto di una situazione giuridica contraria alla sua sentenza, situazione che lo stesso legislatore ha inteso scongiurare introducendo nel sistema l'art. 4 comma ter l. 102/92 che, pur sospettato di incostituzionalità, la Difesa del Comune di Bari ritiene pur sempre "un mero meccanismo per la determinazione del risarcimento dei danni".



TRIBUNALE DI BARI  
SEZIONE G.I.P./G.U.P.

---

Sicchè, accedendo per mera ipotesi a tale tesi, la mancata restituzione dei suoli ne determinerebbe, in ogni caso, la loro valutazione per equivalente, oltre al risarcimento del danno. Le imprese "Sud Fondi", "Mabar" e "Iema" srl mirano dunque, in questa fase, a vedersi risarcire un danno che sarebbe ancora più consistente nell'ipotesi l'esecuzione fosse sospesa. Tali considerazioni vanno raffrontate con quelle rappresentate dal Comune di Bari per valutare la sussistenza del paventato pericolo.

Orbene, la scelta di realizzare sui fondi già oggetto del provvedimento di confisca un parco pubblico è una (lodevole) scelta politica, al pari di altre scelte di identica natura compiute dalla Pubblica Amministrazione quale deve ritenersi quella di demolire i fabbricati al rustico o di non accedere a richieste alternative dei legali rappresentanti delle imprese, delle quali si è fatto ampio riferimento in sede di discussione.

Sta di fatto, tuttavia, che le varie opzioni furono risolte dalla Pubblica Amministrazione in costanza della decisione del ricorso presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo e che, nel contempo, non si apprezza alcuna manifestazione di volontà da parte delle imprese di rientrare nel materiale possesso dei suoli, essendosi limitati i legali rappresentanti a trascrivere – adempimento di natura dichiarativa - l'ordinanza 4.11.2011.

Non una nota indirizzata al Sindaco, non un progetto depositato presso l'Ufficio tecnico del Comune di Bari, non una pubblica dichiarazione in tal senso, non la proposizione di un'azione giudiziaria, non le conclusioni rassegnate all'odierna udienza sono rappresentative di una volontà concreta di riacquistare il controverso possesso materiale.

I pericoli paventati in ricorso appaiono, dunque, astratti ove si consideri che a distanza di oltre due mesi dall'ordinanza, di otto mesi dalla sentenza della Corte di Cassazione e di due anni da quella della Corte europea, nessuna concreta iniziativa è stata assunta dalle imprese ed il parco continua ad essere curato dall'Autorità comunale e fruito dai cittadini.

A parte quest'ultimo aspetto di rilevanza pubblica, ogni questione di natura economica va necessariamente raffrontata, sulla base dello stesso parametro, con quella connessa al ben più cospicuo ristoro dei danni che graverebbero anch'essi sulla collettività dei contribuenti. Ancor meno probabili sono operazioni giuridiche di trasferimento della proprietà dei suoli che esporrebbero gli acquirenti – stante la risonanza mediatica della vicenda che porrebbe in dubbio la loro buona fede ai fini dell'acquisto *a non domino* – nell'ipotesi della restituzione dei suoli al Comune per effetto dell'accoglimento del ricorso, alla loro restituzione,



TRIBUNALE DI BARI  
SEZIONE G.I.P./G.U.P.

---

mentre non merita neppure di essere considerata – perché pare un discettare tra astratte chimere - la “verosimile” presentazione di progetti che inciderebbe sul lavoro degli Uffici comunali.

E ciò perché, in ogni caso, spettava e spetta allo stesso Ente pubblico individuare una destinazione urbanistica ed edilizia dei suoli e così incidere, con scelte nel pubblico interesse, sulle aspettative dei privati i quali, nel procedimento che si immagina sarà avviato, sono e restano meri presentatori di istanze sulle quali dovrà pronunziarsi la Pubblica Amministrazione.

E il diritto di “istanza” è stato riconosciuto da sempre anche nei secoli bui del diritto e non può essere preventivamente impedito, ma ritenuto fondato o meno sulla base delle leggi ed agli strumenti di normazione urbanistica ed edilizia.

p.t.m.

Letto l'art. 666 cpp,

rigetta

l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza 4/15.11.2010 proposta dal Comune di Bari, in persona del Sindaco *pro-tempore*, con atto depositato in Cancelleria il 13.12.2010.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

In Bari il 17 gennaio 2011

Il Giudice

dott. Antonio Lovecchio

Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2011

Il Cancelliere

Maria Grazia Caione